

Reg. n. 2022 007

Verona, 23/12/2022

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO A FAVORE DI PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE

L'Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione Veneto, di seguito denominata ULSS 9, con sede legale in Verona (37122), via Valverde n. 42, codice fiscale 02573090236 rappresentata dal Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, Dr. Gabriele Gatti, giusta delibera n. 1048 del 23/12/2021

E

l'Associazione L'Acero di Daphne, con sede legale a Negrar di Valpolicella (VR), Via Palazzin n. 2/b, codice fiscale 93235470239, rappresentata dalla Presidente Sig.ra Patrizia Scudellaro, di seguito denominata Associazione

PREMESSO CHE:

- la Repubblica Italiana, con legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione e che non comportino oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", conformemente a quanto disposto dalla citata Legge n. 266/1991, e con D. Lgs 117/17 sono stati disciplinati i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato, prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni e definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;

E CONSIDERATO CHE

- in attuazione della L.R. 7/2009 e della successiva L. 38 del 15-3-2010, questa Azienda ha implementato i servizi e le attività rivolte ai pazienti affetti da malattia oncologica in fase avanzata/terminale, attraverso un lavoro in rete, in cui è ricompresa l'assistenza domiciliare dei Distretti, l'attività dei Nuclei di Cure Palliative (NCP) distrettuali e gli Hospice;
- risulta pertanto utile, coerentemente con la normativa vigente e i documenti di consenso delle Società Scientifiche in questo ambito, coinvolgere le Associazioni di Volontariato a completamento e supporto delle attività della rete;
- l'Associazione L'Acero di Daphne è iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato con codice n. VR0831 (L.R. 40/1993 art. 4 – D. Lgs. 117/17);
- l'Associazione L'Acero di Daphne ha tra i suoi scopi principali quello di promuovere cultura, formazione e pratica delle Cure Palliative;
- per questo i suoi membri si adoperano in numerose iniziative, tra le quali:
 - finanziare interventi di sostegno psicologico alle persone malate e ai loro familiari, su segnalazione e con la supervisione dei medici curanti (Specialisti d'organo o Palliativisti);
 - finanziare altre attività (musicoterapia, yoga, fisioterapia, gruppi di elaborazione del

lutto) che sono complementari agli interventi sanitari specifici, ma pienamente inseriti nella visione e finalità di un moderno approccio "olistico" alla persona con malattia cronica inguaribile e progressiva;

- finanziare corsi di formazione in Cure Palliative e in Bioetica per varie figure professionali (infermieri, psicologi e musicoterapisti);
- organizzare eventi culturali (Concerti) e diffondere materiale informativo rivolti alla popolazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Associazione L'Acero di Daphne, riconosciuta dalla Regione Veneto, mette a disposizione le competenze di alcuni professionisti a favore di persone, seguite dai Medici Palliativisti della AULSS 9, che ne avessero bisogno. I professionisti, psicologi, counselor e musicoterapisti in particolare, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e che già operano per essa, hanno esperienza specifica nel campo delle malattie croniche progressive inguaribili. Tale servizio verrà erogato solo su indicazione e con la supervisione del Palliativista della AULSS 9, e non comporterà alcun onere economico per l'AULSS 9 stessa.

Art. 2

L'Associazione si impegna a garantire idonea copertura assicurativa ai propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, sollevando l'ULSS 9 Scaligera da qualunque onere assicurativo o pretesa risarcitoria per danni a terzi verificatisi in conseguenza dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 3

Le parti convengono che, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, tutti gli eventuali oneri sono posti a carico dell'Associazione.

Art. 4

L'ULSS 9 si impegna a favorire processi di integrazione delle attività dell'Associazione con i servizi distrettuali, che potranno collaborare su casi singoli o gruppi omogenei di pazienti per iniziative di sostegno psicologico ed eventualmente di musicoterapia.

Art. 5

L'azienda ULSS 9 si impegna a favorire la divulgazione delle informazioni relative all'attività dell'Associazione, anche attraverso le proprie strutture Ospedaliere e Distrettuali e con informazioni ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

Art. 6

I pazienti in cure palliative abbisognano, oltre all'assistenza medico-infermieristica e al servizio puramente assistenziale, anche di un supporto psicologico che necessariamente si estende ai loro familiari e all'équipe del Nucleo di Cure Palliative (N.C.P.).

L'Associazione attiverà pertanto un'attività di supporto psicologico per n. 8 ore settimanali, che sarà così articolata:

- a) interventi di counseling rivolti ai pazienti e loro familiari, segnalati dall'équipe di cure palliative dell'Ulss 9. Tali interventi potranno essere effettuati sia presso le sedi che saranno individuate nei Distretti o a domicilio dei pazienti;
- b) su richiesta del medico palliativista dell'Ulss 9 Scaligera, come attività di supervisione durante i briefing organizzati per gli operatori impegnati nell'attività di cure palliative domiciliari;

Oltre al supporto psicologico, l'Associazione metterà a disposizione prestazioni di fisioterapia, di musicoterapia e di yoga.

I costi di tale attività saranno interamente a carico dell'Associazione.

I professionisti individuati dall'Associazione dovranno essere iscritti all'albo delle rispettive professioni e dovranno riferire al medico palliativista dell'Ulss 9 che ha attivato la richiesta al quale presenteranno una dettagliata relazione trimestrale sulle problematiche emergenti e sulle soluzioni adottate.

L'Azienda ULSS 9 assume su di sé l'onere dell'eventuale vigilanza sull'attività svolta da esercitarsi per conto della Regione.

Entro venti giorni dalla stipula delle presente convenzione, l'Associazione è tenuta a produrre al Direttore UOC Cure Palliative l'elenco nominativo degli operatori e/o volontari e le relative mansioni.

Art. 7

L'Associazione L'Acero di Daphne, ai fini del rispetto del Regolamento UE n. 2016/679, è nominata responsabile così come specificato nell'allegato "Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali – ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679".

Art. 8

La presente convenzione ha durata di anni n. 3, con effetto dal 1.1.2022 al 31.12.2024. Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione anche prima della scadenza, con preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.


Art. 9

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Verona.

Letto, approvato e sottoscritto

Verona, lì **1.1 MAR. 2022**

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore U.O.C. Direzione
Amministrativa Territoriale
Dott. Gabriele Gatti



Per l'Associazione
L'Acero di Daphne
La Presidente Patrizia Scudellaro

